

# STORIA CRONOLOGICA DEL DIRITTO ROMANO

## L' ETA' PIU' ANTICA

**753 a.C. 21 Aprile** : Leggendaria data della **fondazione di Roma** ("ab urbe condita").

La fondazione di Roma porta ad un allentamento del legame tribale e ad una progressiva autonomia delle famiglie, alle Gentes si sostituisce il Populus.**Comizi Curiati (VI Sec. a.C.)**.

**Re Latino-Sabini** (Tutti i Re anche quelli etruschi venivano eletti presumibilmente con **auguratio**).

**Romolo**

**Numa Pompilio**

**Tullio Ostilio**

**Anco Marcio**

**Re Etruschi** (probabile conquista etrusca di Roma, massimo sviluppo del potere politico del Re).

**Tarquinio Prisco**

**Servio Tullio** : I **Comizi Centuriati (fine VI inizio V Sec. a.C.)**, introduzione tattica oplitica)

perdono il loro carattere militare e si trasformano in un sistema di votazione e di ripartizione delle imposte.

**Tarquinio il Superbo**

**510 a.C.** : Caduta della Monarchia.

**Questura, Censura** (istituita intorno alla metà del V Sec. a.C.).

**451-450 a.C.** : **Legge delle XII Tavole** (Collegata a lotte sociali patrizio-plebee e a **Crisi V Sec. a.C.**), il legislatore voleva raccogliere nel modo piu' completo possibile lo **ius civile** (le norme che riguardavano la **sfera giuridica del singolo cittadino**). Lo scopo che la tradizione romana attribuisce alla legislazione delle XII Tavole è la **protezione soprattutto dell' uomo comune dall' arbitrio della nobiltà patrizia sia nel traffico giuridico che nell' amministrazione della giustizia** (**Cicerone** faceva derivare le XII Tavole dalla **leggi soloniche**, ma ciò non è certo). Una gran parte delle leggi (le **prime tre tavole** secondo la ripartizione oggi in uso), riguardava il **diritto processuale. Legis actio sacramento**, la fase di impostazione della controversia, rigorosamente formale, di questo procedimento, reca i segni di una età assai remota. Le parti dopo aver enunciato le loro posizioni giuridiche secondo un formulario esattamente fissato, dovevano fare una scommessa processuale: nelle liti riguardanti il patrimonio, ognuna delle parti doveva depositare presso i pontifices una somma di danaro. Se il deponente perdeva la lite, la somma depositata andava allo stato (ed era destinata alle spese per il culto delle divinità pubbliche). Se si trattava di agire per un delitto punibile con la pena di morte, invece che alla posta in danaro si ricorreva probabilmente ad un giuramento solenne. Tanto la posta in danaro quanto il giuramento si chiamavano **sacramentum (consacrazione alla divinità)**. C'era anche un tipo di procedimento piu' recente e snello, applicabile però solo a determinate pretese (**legis actio per iudicis postulationem**). Le **XII Tavole** conoscevano una forma durissima di **contratto obbligatorio**, in cui il mutuatario, ricevendo il danaro, che gli veniva pesato alla presenza di testimoni, si trasferiva letteralmente nel potere del creditore (il negozio si chiamava **nexum**, "incatenamento"). Qualora non fosse riuscito a riscattarsi in tempo restituendo la somma, egli cadeva in schiavitù per debiti senza che ci fosse bisogno di condanna giudiziale. Tuttavia nelle XII Tavole accanto a questo **istituto arcaico** che fu **abolito solo sul finire del IV Sec. a.C.**, appare una **promessa obbligatoria** abbastanza agile, la **sponsio**, che si poneva in essere mediante scambio di domanda e risposta tra le parti e per la cui attuazione si poteva far ricorso al piu' semplice procedimento della **legis actio per iudicis postulationem**.

**Comizi tributi** (Verso la **fine del V Sec. a.C.**).

**Consolato** (prima metà del IV Sec. a.C., in precedenza la **Legge delle XII Tavole** parla di

**Praetor Maximus** come del magistrato di rango piu' elevato tra quelli in carica, già sul nascere il potere del pretore doveva aver avuto oltre a quello militare, un aspetto civile). Il potere di questo magistrato abbracciava due campi contrassegnati col nome di **coercitio** (potere coercitivo) e di **iurisdictio** (pronuncia del diritto) che insieme col **comando militare (imperium in senso stretto)**, furono raccolti nel concetto del **potere generale di comando (imperium in senso ampio)**.

A ciò si aggiungevano la facoltà di convocare il popolo in assemblea e di proporre per la votazione candidature e leggi (**ius agendi cum populo**), e il diritto di convocare e interrogare il Senato (**ius agendi cum senatu**). Il limite all'imperium del magistrato poteva essere posto mediante il veto (**intercessio**) da un magistrato di rango uguale o piu' elevato, e specialmente dai tribuni della plebe che in simili casi si chiamavano in aiuto (**appellare**). Il titolare dell' imperium al campo (**imperium militiae**) fino al II Sec. a.C. aveva la facoltà di punire a sua discrezione il cittadino indisciplinato con pene corporali, e perfino di farlo giustiziare; "a casa" (**imperium domi**, entro la circoscrizione della città di Roma), il cittadino minacciato di pena corporale o capitale da parte del magistrato poteva "invocare l' aiuto del popolo" (**provocatio ad populum**), a meno che non fosse stato già dichiarato colpevole in un regolare processo.

**390 a.C. : Incendio gallico.**

**367 a.C. : Leges Liciniae Sextiae**, a partire da quest'anno troviamo in funzione il **Pretore** (da queste leggi in poi la **iuris dictio** non è piu' esercitata dai consoli, ma dal Pretore, minore titolare dell' **Imperium**. Nel periodo della Repubblica e durante il Principato, la pretura era la magistratura giurisdizionale vera e propria. A parte la speciale **competenza** degli **edili curuli nelle liti di mercato**, ad essa toccava in pratica tutta l' amministrazione della giustizia sia civile che penale, a Roma e nell' Italia romana. C'erano però degli **organi giudiziari ausiliari** che servivano ad alleggerire il lavoro del pretore. Il **tribunale di polizia dei tresviri capitales**, ad esempio, sbrigava probabilmente la maggioranza dei **processi criminali** che si svolgevano a Roma; **in altri processi penali il pretore si poteva far rappresentare dai quaesitores**. Nelle **cittadine italiche** situate sull' **ager Romanus** venivano **inviati in epoca repubblicana** dei **praefecti iure dicundo**, in parte eletti dal popolo, in parte nominati dal pretore. **Nell' ultimo secolo a.C. e durante il Principato si ebbe inoltre una giurisdizione locale dei magistrati municipali.**

**340 a.C. :** Ultima guerra delle città latine contro Roma, la maggior parte è trasformata in municipia.

**300 a.C. : Lex Valeria** (riconoscimento definitivo del diritto di **provocatio**, sorto durante le lotte patrizio-plebee e confermato dopo la fine).

**286 a.C. : Lex Hortensia de plebiscitis** (riconoscimento del **valore vincolante** per tutto il popolo delle **deliberazioni del Concilium Plebis (Plebis scita)**. Da questo momento in poi la maggior parte delle leggi fu votata dal **Concilium Plebis** su proposta dei **Tribuni**, mentre in precedenza era nei **Comizi Centuriati** che di regola il popolo si riuniva per legiferare. **Leggi di rilievo per lo sviluppo del diritto privato e processuale** furono la **Lex Poetelia Papiria de nexis**, proposta dai consoli nel **326 a.C.** che **eliminò la schiavitù volontaria per debiti** e la **Lex Aquilia de danno iniuria dato**, un plebiscito attribuito all'anno **286 a.C.** il quale sostituì alle prescrizioni casistiche delle XII Tavole sul danneggiamento di cose una nuova regolazione piu' generale e comprensiva, che ebbe **grandissima importanza per lo sviluppo ulteriore della disciplina dei delitti.**

**265 a.C. :** Sottomissione dell' Italia.

**254 a.C. :** Per la prima volta un **plebeo** occupa la carica di **Pontifex Maximus**.

#### **L' ETA' DELLE GRANDI CONQUISTE E L' IMPERO UNIVERSALE DALLA META' DEL III SECOLO A.C. ALLA META' DEL III SECOLO D.C.**

**242 a.C. :** Il compito dell' **amministrazione della giustizia sia civile che penale**, prima affidato al pretore, da quest' anno **fu ripartito tra due pretori**: al titolare dell' antica pretura, chiamato ora **praetor urbanus**, rimase affidata la giurisdizione tra cittadini romani, mentre quello di nuova creazione, il **praetor peregrinus**, fu competente per processi fra stranieri o fra stranieri e cittadini romani. Anche così una massa enorme di affari gravava soprattutto sul **praetor urbanus**.

**149 a.C. : Lex Calpurnia Repetundarum** (Per il processo per concussione commesso da magistrati romani in Italia o nelle province esistette a partire da questa legge una speciale "lista dei giudici" predisposta per l' intero anno di carica dei magistrati).

**133-121 a.C. :** Riforme sociali dei **Gracchi**.

**122 a.C. : Lex Acilia Repetundarum** (Legge della **Tarda Repubblica**, caratterizzata da una **minuziosità pedantesca**, destinata a difendere i sudditi di Roma, e soprattutto la popolazione provinciale, dalle vessazioni dei magistrati romani).

- 122 a.C.** : **Lex Sempronia Iudiciaria** di **C. Gracco** (Fu eliminato l'obbligo di formare i consigli dei **tribunali penali** esclusivamente con membri del Senato (che a quest'epoca ne conta normalmente solo 300), questa legge, che aprì ai cavalieri l'accesso al banco dei giudici, costituì il punto di avvio di un sistema di **corti giurate**, alle quali, nella tarda Repubblica e agli inizi dell'Impero, spettò il compito di amministrare la giustizia criminale ordinaria).
- 111 a.C.** : **Lex Agraria** (Legge della **Tarda Repubblica**, caratterizzata da una **minuziosità pedantesca**, che ebbe lo scopo di **liquidare la legislazione agraria graccana**).
- 91-89 a.C.** : **Guerra sociale** (I confederati, Socii, fondano un nuovo stato con capitale Corfinium ed eleggono un Senato italico di 500 membri. Alla guerra sociale mette fine la **concessione della cittadinanza** agli italici con la **Lex Plautia Papiria dell'89 a.C.**
- 81 a.C.** : Riforma costituzionale di Silla.
- 30 a.C.** : Augusto incorpora l'Egitto all'Impero.
- 28-27 a.C.** : **Augusto restaura** in modo esplicito e solenne **l'ordinamento repubblicano**.
- 27 a.C.** : Data di fondazione del nuovo ordinamento (**Principato**, che nella sua essenza anche se non nel suo aspetto esteriore era una **monarchia**), il Senato attribuisce a **C. Ottavio** il nome onorifico di **Augusto**.
- 17 a.C.** : **Lex Iulia Iudiciorum Privatorum** (a partire da questa legge, facente parte della **riforma giudiziaria di Augusto**, il **processo formulare** segnò la sua **vittoria** definitiva su quello per **legis actiones**, le formule orali delle legis actiones furono ormai impiegate, per la fase introduttiva del processo, **solo in alcuni casi speciali**, in particolare nel procedimento dinanzi al **tribunale dei centumviri**. L'**estensione del processo formulare** alla sfera dei rapporti dell'**antico diritto civile** ebbe come conseguenza che l'**attività innovatrice** dei **magistrati giurisdizionali** si fece sentire **anche in questo campo**).
- Traiano** : **98-117 d.C.**
- Adriano** : **117-138 d.C.**
- 130 d.C.** : Il **testo** degli **editti giurisdizionali** fu definitivamente **fissato** da **Salvio Giuliano**, uno dei giuristi romani più grandi, che ebbe da Adriano l'incarico di provvedere ad una redazione definitiva; questa fu poi **ratificata da un senatoconsulto**, e da quel momento avrebbe potuto essere **modificata solo dal principe in persona**.
- Settimio Severo** : **193-211 d.C.** (a partire da lui il Principato mostra il suo vero volto di monarchia assoluta fondata sul potere militare).
- 212 d.C.** : **Constitutio Antoniniana**, famoso editto con cui **Antonino Caracalla** estese d'un colpo la **cittadinanza romana a tutto l'Impero**, nato da esigenze di politica spicciola, probabilmente dalle necessità finanziarie del momento (si suppone che Caracalla estendendo la cittadinanza a tutto l'Impero volesse aumentare il gettito dell'imposta del 5% sull'eredità (**vicesima hereditarium**), imposta che fu introdotta a suo tempo da **Augusto** per il mantenimento dell'esercito e che gravava soltanto sui cittadini romani.), esso ci è giunto in un papiro della collezione di **Giessen**, ma in una forma così mutila che alcune questioni importanti permangono oscure: una determinata classe della popolazione dell'Impero, i **dediticii**, pare fosse **esclusa dalla concessione della cittadinanza**; ma non è stato ancora dimostrato in modo sufficientemente attendibile quali elementi della popolazione appartenesse in quell'epoca a questa classe. Con la **Constitutio antoniniana** l'idea di un **Impero universale sovranazionale** aveva definitivamente **trionfato sulla** concezione della supremazia della **città-stato romana**. Il sistema costituzionale repubblicano, mantenuto in vita artificialmente da Augusto, e che con l'andar del tempo si era sempre più svuotato di contenuto e ridotto a una logora facciata, era ormai maturo per il crollo definitivo. Con l'ammissione nella comunità cittadina della massa della popolazione dell'Impero che fino ad allora ne era rimasta esclusa (i **peregrini**), tutto l'**Imperium Romanum** sarebbe dovuto diventare un territorio giuridicamente unitario, in cui fosse ormai applicato solo diritto romano, e cioè indifferentemente **ius civile** e **ius gentium**, ma alcuni ritrovamenti papirologici in Egitto alla fine del 1800 hanno dimostrato che ciò non avvenne o, almeno, non avvenne in tutte le province dell'Impero. La vita giuridica della parte greca dell'Impero continua ad essere largamente dominata dal patrimonio concettuale del diritto indigeno. È il "diritto locale" dell'Oriente greco che si afferma di fronte al "diritto Imperiale" romano. La **Constitutio Antoniniana aveva cambiato soltanto lo status "politico"** di quelli che fino ad allora erano stati dei sudditi; ma **continuava ad esistere la autonomia amministrativa** delle ex comunità di peregrini le quali probabilmente conservarono in certi limiti anche una giurisdizione propria.
- Diocleziano** : **284-305 d.C.**

## L' EPOCA TARDO-ROMANA

**Costantino il Grande : 306-337 d.C.** (fondò la seconda capitale, Costantinopoli).

- 321 d.C. :** **Prima legge delle citazioni** (tolse validità alle note critiche ai **Responsa** e alle **Quaestiones di Papiniano**, tramandate sotto i nomi di **Paolo** e **Ulpiano**. Solo l' opinione propria di Papiniano poteva essere citata nei tribunali).
- 322 d.C. :** **Seconda legge delle citazioni** (confermò l' **autorità di tutte le opere di Paolo**, comprese le **Sententiae** che circolavano sotto il nome di questo autore, ma che erano opera di un autore postclassico).

410 d.C. : **Presa e sacco di Roma da parte dei Visigoti.**

**425 d.C. :** Per iniziativa dello stato fu fondata una **scuola di diritto a Costantinopoli** (dell' esistenza della **Scuola Giuridica di Berito** (Beirut) in Fenicia si hanno notizie **sin dalla metà del III Sec. d.C.**; una **costituzione di Diocleziano**, conservataci dal codice giustiniano, **accolse la richiesta di un gruppo di giovani** che si trovava lì per seguire gli **studi giuridici**, concedendo loro l' **esonazione dalle prestazioni obbligatorie (munera)** a cui erano tenuti nella loro comunità d' origine. Nel **V Sec. d.C.** la scuola di Berito era una vera e propria facoltà giuridica, con un **piano di studi fisso**, suddiviso in **corsi annuali** ed avente come oggetto lo **studio delle costituzioni imperiali** e della **letteratura giuridica classica**).

**426 d.C. :** Fu promulgata la piu' ampia tra le **leggi delle citazioni**, una **costituzione di Teodosio II** e di **Valentiniano III**, essa delimitava la cerchia dei giuristi che, in un processo, potevano essere citati come **"autorità" dello ius**, introducendo contemporaneamente per loro una specie di meccanismo di votazione: avevano validità nei tribunali tutte le opere dei **maggiori giuristi tardo classici**, cioè **Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino**; ed **inoltre** quelle di **Gaio** che, essendo l' autore di un manuale di largo uso, agli occhi dei romani del tardo Impero si collocava tra i grandi; infine erano valide le opere dei giuristi piu' antichi citati da questi cinque, ma solo se le loro affermazioni venivano comprovate in modo attendibile mediante il confronto di piu' manoscritti. Nel caso che in una questione di diritto le "autorità" riconosciute fossero di parere diverso, **decideva** la maggioranza di esse e, **a parità di suffragi, il parere di Papiniano**. Quando si aveva parità di suffragi e Papiniano non compariva tra nessuna delle parti era chiamata a decidere la prudenza del giudice; **era ribadita la validità delle Sententiae di Paolo**. Con la codificazione di Giustiniano la terza legge delle citazioni non ha piu' motivo di esistere, sostituita dal Digesto, ce lo testimonia il fatto che essa **non è contemplata nel Codex repetitae praelectionis**.

**Codex Theodosianus : 438-439 d.C.,** **Pochi anni dopo** la legge delle citazioni, **Teodosio II concepì il grandioso progetto di creare**, con il vastissimo materiale sia dello **ius** che delle **leges**, **un codice che non desse adito ad alcun errore o oscurità e, pubblicato sotto il nome dell' Imperatore, mostrasse ad ognuno che cosa dovesse fare e cosa, invece, evitare**. La commissione nominata dall' Imperatore a questo scopo non concluse niente, solo una seconda nominata sei anni piu' tardi portò a termine in due anni un' opera che, secondo il piano originario, doveva solo essere un lavoro preparatorio rispetto a quel codice vero e proprio, cioè la **raccolta delle costituzioni da Costantino in poi**. Quest' opera, il **Codex Theodosianus**, rappresenta la **continuazione di due raccolte private di costituzioni**, composte negli anni di Diocleziano. La piu' antica di esse, il **Codex Gregorianus**, conteneva costituzioni **da Adriano fino a Diocleziano**; la piu' recente e meno ampia, il **Codex Hermogenianus**, conteneva nella sua redazione originaria **solo costituzioni dioclezianee**. Gli autori delle due raccolte, **Gregorio ed Ermogeniano** dovevano essere probabilmente **funzionari dell' amministrazione centrale**, dato che per riprodurre nel **testo originale** le varie costituzioni dovevano aver avuto accesso agli archivi imperiali. Il **Codex Theodosianus**, pervenutoci in modo ben piu' completo degli altri due, pur essendo una continuazione delle due raccolte private, come prodotto dell' attività legislativa dello stato **rappresenta un nuovo tipo di fonte: con esso comincia, infatti, la serie delle codificazioni tardo-romane**. Il **15 Febbraio del 438 d.C.** il Codex fu adottato nella **parte orientale** dell' impero, **poco dopo** dall' imperatore d' **Occidente Valentiniano III** per il territorio a lui sottoposto e, infine, il **1 Gennaio del 439 entrò in vigore per tutto l' Impero**. L' opera si divide in **16 libri**, ogni libro in un certo numero di titoli (tituli, ciascuno dedicato ad una **determinata materia** e comprendente le **rispettive costituzioni in ordine cronologico**). Le leggi imperiali successive al Codex Theodosianus sono state piu' volte raccolte sia in occidente sia nella parte orientale dell' impero. Mentre **le raccolte orientali furono soppiantate** dalla codificazione di **Giustiniano** in cui si fusero, quelle **occidentali si sono conservate : Novellae**

**Posttheodosianae.** Esse contengono costituzioni degli anni dal 438 al 468 d.C..

**Edictum Theoderici :** 458-459 d.C., compilazione ufficiale di diritto Romano il cui nome, con molta probabilità, non si riferisce al re degli Ostrogoti Teodorico il Grande (come a lungo si è creduto), ma al sovrano visigoto Teodorico II, sotto il regno del quale esisteva ancora l' Impero d' Occidente ed in Gallia era il Praefectus pretorio Galliarum che lo rappresentava. Proprio dal titolare di questa prefettura, Magno di Narbona, pare sia stato emanato l' Editto. Il materiale per i 155 brevi capitoli che lo compongono è ricavato essenzialmente dalle leggi Imperiali dei tre codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, e dalle Sententiae di Paolo, ma spesso al posto del loro testo originale viene usata una parafrasi volgarizzata.

**Codex Euricianus :** 475 d.C., un' altra compilazione di origine Visigota, redatta sotto il re Eurico, successore di Teodorico II, questa compilazione è opera di giuristi romani, ma fu destinata solo ai Goti, il suo contenuto è costituito in prevalenza da diritto volgare romano rielaborato con notevole originalità e non solo da materiale giuridico germanico, come si potrebbe pensare. Il Codex Euricianus, oltre a servire come base per le successive codificazioni visigote, influi anche sul diritto delle stirpi franche, burgunde, alemanne e bavare svolgendo una importante funzione di mediatore tra il diritto volgare romano e il mondo germanico del primo Medioevo.

**Lex Romana Visigothorum :** 506 d.C., detta anche Breviarum Alarici. Il re visigoto Alarico II, poco prima della caduta del dominio visigotico nella Francia meridionale fece compilare e pubblicare un codice per i suoi sudditi romani (la legge fu un tentativo di rafforzare in extremis l' intesa con la popolazione romana e con la Chiesa cattolica che la rappresentava in vista di una guerra con i Franchi il cui re era cattolico). Con un lavoro affrettato e approssimativo furono disposte l' una dopo l' altra le fonti che erano allora piu' familiari alle scuole e ai tribunali della Gallia meridionale: il Codice Teodosiano, in forma fortemente abbreviata, accanto alle Novelle posteodosiane, un rifacimento in soli due libri delle Istituzioni di Gaio, che si discostava in piu' punti dal testo originale, un estratto delle Sententiae di Paolo, alcune costituzioni prese dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, e da ultimo un unico breve responso di Papiniano. Ad eccezione del rifacimento di Gaio, il testo del codice è accompagnato da una Interpretatio che fornisce ora un sommario del contenuto, ora una dettagliata parafrasi del testo, e contiene anche dei richiami (che in parte si riferiscono a fonti non accolte nel codice: da ciò si può desumere che l' Interpretatio non fu composta direttamente dai compilatori visigoti, ma fu estratta da un' opera privata piu' antica (scritta al piu' tardi subito dopo la metà del V Sec. d.C.) che è possibile fosse stata usata già per la redazione dell' Edictum Theoderici). Nonostante la Lex Romana Visigothorum fosse rozza ed inadeguata come opera legislativa, essa svolse una funzione di notevole importanza nella storia giuridica dell' Europa sudoccidentale durante il Medioevo. Nella Spagna visigotica costituiti insieme al Codex Euricianus una delle basi del codice promulgato intorno alla metà del VII Sec. d.C. dal re Recesvindo, destinato tanto ai Romani quanto ai Goti. Nella Francia meridionale essa sopravvisse allo stesso dominio visigotico (si estese, anzi, al territorio dei Burgundi e alla Provenza) rimanendo in vigore per circa mezzo millennio fin quando non fu soppiantata nel XIII Sec. d.C. dalla codificazione di Giustiniano che vi si diffuse dall' Italia.

**Lex Romana Burgundiorum :** Questo codice risale probabilmente al regno burgundo di Gundobado morto nel 516 d.C., alla base del codice fu lo stesso gruppo di opere utilizzate per la Lex Romana Visigothorum (i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, le Sententiae di Paolo e le Istituzioni di Gaio), a differenza del codice visigoto qui le fonti sono fuse in un testo unitario che si allontana dai suoi modelli e si basa spesso su Interpretationes uguali o molto vicine a quelle che accompagnano il testo della legge romano-visigotica. Il codice burgundico è fortemente impregnato di diritto volgare e oltre a non aver avuto significato rilevante per la storia giuridica del Medioevo, ci offre molto poco per la conoscenza del diritto romano anteriore.

**Giustiniano :** 527-565 d.C.

**528 d.C. 13 Febbraio :** Giustiniano, con la costituzione Haec, nominò una commissione di dieci membri, tutti alti funzionari dell' amministrazione centrale tra i quali Triboniano e Teofilo (professore della Scuola di Costantinopoli nonché membro del consiglio imperiale). Egli affidò loro l' incarico di comporre sulla base dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano e delle costituzioni promulgate successivamente una nuova raccolta di leggi imperiali; le leggi sorpassate dovevano essere escluse, le contraddizioni eliminate e i testi ridotti al loro contenuto praticamente rilevante. L' opera fu condotta a termine in un anno e il 7 Aprile del 529 fu pubblicata con la costituzione Summa entrando in vigore il 16 Aprile. Le altre leggi imperiali che non erano

state incluse persero validità da quel giorno. Il **Codex Iustinianus del 529** rimase in vigore per pochi anni poichè se ne fece una nuova redazione nel corso del lavoro di codificazione. **Triboniano**, in questi anni **magister officiorum** (sovrintendente alle cancellerie imperiali), fece parte della commissione che aveva preparato il Codex del 529, ma come semplice membro di essa e non come suo capo; in questo lavoro, però, egli si distinse a tal punto, che gli fu conferita la carica di ministro della giustizia (**Quaestor sacri Palatii**) e gli fu affidata da allora in poi la direzione dell'opera codificatoria.

**530 d.C. 15 Dicembre** : La **costituzione Deo auctore** dette il via per una raccolta in grande stile del diritto giurisprudenziale. Triboniano ottenne la presidenza e i pieni poteri nella scelta dei collaboratori. Egli chiamò a partecipare all'opera il **magister officiorum Costantino**, che a quell'epoca **era anche ministro del tesoro, quattro professori, due della Scuola di Berito e due di quella di Costantinopoli, e undici avvocati del tribunale del praefectus praetorio Orientis. La gigantesca impresa** che doveva in origine occupare dieci anni procedette così speditamente che il risultato (il Digesto) poté essere pubblicato **dopo appena tre anni** con la **Constitutio Tanta**.

**Institutiones** : Con la **constitutio Imperatoriam del 21 Novembre 533** era stato portato a termine e pubblicato un **manuale ufficiale destinato all'insegnamento del diritto**. Esso era **tratto dalle Istituzioni di Gaio** e da altre opere elementari classiche e post-classiche e come queste era chiamato. La **suprema direzione** dei lavori fu affidata a **Triboniano**, mentre i suoi **autori** furono i due **professori** di diritto **Teofilo e Doroteo**, al pari delle Istituzioni di Gaio **il nuovo testo ufficiale si divideva in quattro libri, che però, diversamente dall'opera gaiana, erano suddivisi in titoli**. Sebbene fosse destinata all'insegnamento del diritto, **quest'opera ebbe efficacia legislativa a partire dallo stesso giorno del Digesto. [Accanto ai brani copiati più o meno letteralmente dagli originali classici e postclassici, le Istituzioni contengono aggiunte del legislatore]**

**Digesta** : Nome dell'opera codificatoria (che prende esempio dalle grandi opere casistiche del medio periodo classico); Il **secondo nome** del Digesto fu **Pandectae** (dal greco **raccogliere tutto**).

Diviso in **50 libri** a loro volta **suddivisi in titoli**, esso entrò in vigore il **30 Dicembre del 533 d.C.:**

**da questo giorno in avanti gli originali dei giuristi classici e le opere elementari postclassiche scomparvero sia dall'insegnamento che dalla prassi giudiziaria dell'Impero d'Oriente. Il Digesto** è la fonte principale delle nostre conoscenze sul periodo classico, il legislatore giustiniano ha raccolto perfino alcuni frammenti dei giuristi repubblicani, **da Q. Mucio Scevola in poi**; così il Digesto ci offre una sezione longitudinale di tutto lo sviluppo della giurisprudenza romana sino alla fine del periodo classico. Un elenco degli scritti giuridici utilizzati dai compilatori cita **più di 200 opere**; lo stesso Giustiniano riferisce d'altronde che si dovette lavorare su **circa 2000 libri** (nel senso della antica ripartizione in libri), con **più di tre milioni di righe**. L'**ipotesi** più attendibile sul metodo di lavoro dei compilatori ci è stata **fornita nel 1820 da Friedrich Bluhme**: all'interno di ciascun titolo del Digesto i brani tratti da determinati gruppi di opere giurisprudenziali classiche figurano solitamente l'uno accanto all'altro; il nucleo di un **primo gruppo** è formato dai **commentari allo ius civile degli autori tardo classici**, i libri **ad Sabinum di Paolo e Ulpiano**: perciò questo gruppo viene chiamato "**massa sabiniana**". Un **secondo gruppo** di eserti, la cosiddetta "**massa edittale**" è incentrato sui **commentari ad Edictum dei giuristi medio e tardo classici**, e un **terzo** sulle raccolte di **responsa e di quaestiones di Papiniano, Paolo e Ulpiano**: quest'ultimo è chiamato "**massa papiniana**" perchè in esso i frammenti di Papiniano sono di regola collocati al primo posto. Infine in **alcuni titoli** del Digesto figura un **quarto più piccolo gruppo** di frammenti tratti da **opere di carattere vario**: la cosiddetta "**appendice**". Queste osservazioni indussero Bluhme a ipotizzare che la commissione del Digesto fosse divisa in **tre sottocommissioni**, incaricate di attendere **ciascuna** ad una **determinata parte della letteratura giuridica classica**, cioè ad una delle tre masse principali e che alla fine le masse di eserti fossero state disposte non ad intarsio, ma una dietro l'altra. L'appendice si compone di un certo numero di opere giurisprudenziali che, ritrovate nel corso del lavoro di compilazione, vennero escerpate solo in un secondo tempo. Basandosi su queste osservazioni, due **studiosi inglesi (Honorè e Rodger)** hanno tentato di far luce sul procedimento seguito dalle tre sottocommissioni nell'elaborare le masse loro rispettivamente assegnate, la loro ipotesi è la seguente: la **parte principale** del lavoro fu sbrigata da **6 dei 17 componenti** la commissione compilatrice del Digesto, cioè dallo stesso **Triboniano, dal magister officiorum Costantino e dai quattro professori di diritto**; questi **divisi in coppie**, formarono le **tre sottocommissioni**, mentre gli **undici avvocati venivano chiamati** qui o lì **secondo la necessità**, specialmente quando c'erano da escerpire opere che contenendo in gran parte lo stesso materiale,

era piu' opportuno **leggere contemporaneamente** in piu' persone, **confrontandole** costantemente tra loro. Per far sì che il lavoro procedesse con lo stesso ritmo, **le opere** da escerpire **in ciascuna sottocommissione** furono **divise in gruppi** e, all' interno di **ogni gruppo** **divise in egual numero di libri tra i due commissari**. Ciascuno di loro attendeva per conto proprio al suo compito, **sembra anzi che entro certi limiti ognuno potesse a propria discrezione decidere cosa escerpire e cosa tralasciare**. Se i risultati di questa indagine sono esatti **cade** il fondamento della **tesi** secondo la quale prima della codificazione giustiniana doveva esistere un "**predigesto**" (una o piu' opere in cui sarebbe stato già riunito in modo piu' o meno completo il materiale dei Digesta. Mentre agli inizi si tendeva ad attribuire tutte le contraddizioni, le oscurità e le asperità che si venivano scoprendo nel Digesto a interventi della commissione giustiniana, oggi si pensa, invece, che gli scritti dei giuristi classici siano pervenuti a questa commissione in una forma già alterata da omissioni, aggiunte, parafrasi, cioè appunto come ci appaiono in quei **pochi frammenti di opere tardo-classiche che ci sono stati tramandati, al di fuori della codificazione giustiniana**, dalle **collezioni private degli inizi del IV Sec.d.C. (Fragmenta Vaticana, Collatio legum Mosaicarum et Romanarum)**. Dal canto loro i **compilatori** di Giustiniano hanno contribuito alla trasformazione dei testi classici molto **piu' con abbreviazioni che** non con **aggiunte** di carattere innovativo. Inoltre talora si è **preteso troppo** dallo **stile** e dalla correttezza grammaticale dei **testi classici**: non è lecito figurarsi i classici, e soprattutto i tardo-classici, come dei puristi arcaizzanti, essi erano uomini del loro tempo che adoperavano i vocaboli in uso e certamente non erano molto scrupolosi nell' evitare tutte le license e le improprietà grammaticali e stilistiche diffuse.

**Codex repetitae praelectionis** : Il **16 Novembre del 534** fu pubblicato, portato a termine da **Triboniano**, dal **professore di Berito Doroteo** e da **tre avvocati**, il **rifacimento del Codex del 529** che adesso era **rifuso** con la raccolta di numerose costituzioni riformatrici, **Quinquaginta decisiones (estate 530)**, ed era stato adattato al nuovo stato del diritto. Il Codice, che **entrò in vigore il 29 Dicembre 534**, si divide in **dodici libri** a loro volta **divisi in titoli** (ciascun **titolo tratta una determinata materia giuridica** e reca le relative **costituzioni in ordine cronologico**: la costituzione piu' antica risale ad Adriano, mentre le piu' recenti sono del 534). **[Anche nel Codex vi sono interpolazioni. Qui Giustiniano ha interpolato addirittura le proprie costituzioni, per adattare ai progressi della sua legislazione]**

\***Codice, Digesto e Istituzioni**, pur mancando di un titolo comune (**Corpus iuris civilis o Corpus iuris Iustiniani** risalgono all' **età moderna** ed appare per la prima volta come titolo di una **edizione completa** della codificazione giustiniana nel **1583 con l' edizione di Dionisio Gotofredo**), costituivano, nelle intenzioni del legislatore, una codificazione unitaria. In essa non avrebbero dovuto trovarsi oscurità o contraddizioni. Nessuno, forse, si è illuso mai della perfezione della propria opera quanto Giustiniano e i suoi compilatori (**compilare=saccheggiare**, per la codificazione "saccheggiarono" le opere dei classici e le costituzioni). Data la natura casistica e l' enorme mole del materiale rielaborato, e la rapidità con la quale la gigantesca impresa fu condotta a termine, non potevano mancare numerosi difetti, nonostante gli interventi dell' Imperatore miranti a riformare secondo un piano preciso. Dovunque la codificazione di Giustiniano ha avuto valore di legge, la scienza giuridica si è vista costretta a risolvere sul piano interpretativo le innumerevoli contraddizioni, e proprio le contraddizioni costituiscono per la moderna ricerca storico-giuridica degli utilissimi punti di partenza per la comprensione dello sviluppo giuridico pregiustiniano e in particolare del diritto classico.\*

**Novelle** : La pubblicazione del Codex del 534 concluse la grande opera codificatoria di Giustiniano, ma non significò la fine delle sue riforme legislative: infatti l' imperatore intervenne anche successivamente a modificare lo stato del diritto con numerose leggi singole. Il proposito di fare una raccolta ufficiale di queste nuove leggi (**Leges Novellae**), anche se espresso in occasione della pubblicazione del Codice, non fu mai da lui realizzato, furono compilate invece parecchie raccolte private (la cui maggioranza fu redatta in lingua greca). La minoranza di Novelle che ancora fu pubblicata in latino o si rivolgeva alle lontane province occidentali, o riguardava il funzionamento interno degli uffici centrali, o si riferiva a determinate costituzioni piu' antiche redatte in latino, solo poche furono quelle redatte in entrambe le lingue. Aparte le raccolte speciali delle leggi imperiali riguardanti il diritto ecclesiastico, possediamo quattro collezioni di Novelle. **La piu' antica**, la cosiddetta **Epitome Iuliani**, composta dal professore di diritto di Costantinopoli **Giuliano**, mentre era ancora **vivo Giustiniano** è un rifacimento abbreviato in lingua latina di **124 leggi degli anni**

**535-555.** La **seconda collezione** latina di **134 Novelle** riaffiorò intorno al **1100** nella scuola giuridica di **Bologna** e fu chiamata **Authenticum**, credendo erroneamente fornisse il testo originale, solo le novelle **latine sono originali**, quelle greche sono tradotte in maniera alquanto scorretta, anche la provenienza di questa raccolta è attribuibile alla Scuola di Costantinopoli (ancora bilingue nel VI secolo). La "**Collezione greca delle Novelle**" sarebbe quella autentica solo che è priva di quelle originali in lingua latina che, non essendo più capite in Oriente, furono trascurate o sostituite da estratti in greco; Quando era ancora completa essa conteneva **168 testi**, si trovano infatti leggi risalenti ai successori di Giustiniano: **Giustino II e Tiberio II**, mentre altri tre testi sono editti emanati da prefetti del pretorio. Uno dei manoscritti della collezione greca contiene a guisa di appendice **13 Novelle di Giustiniano** sotto il titolo **Edicta Iustiniani**.

**\*\*Il neocittadino assumeva di regola il nome gentilizio dell'imperatore che gli aveva concesso la cittadinanza.\*\***

**\*\*\*L'uso romano dei tre nomi già a partire dal terzo secolo, era stato man mano sostituito dal nome unico. Solo l'Imperatore Giustiniano adoperava ancora, nelle prefazioni alle varie parti della sua opera codificatoria, un nome gentilizio nell'antico stile romano: Flavius.\*\*\***

**Nota bene : a questo documento bisogna integrare la conoscenza dello sviluppo dei processi, delle giurisdizioni e delle opere dei vari autori del periodo classico.**